



204254

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

COPIA <θπν

OGGETTO: Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, " Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Come è noto, il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in vigore dal 6 ottobre 2011, ha, tra l'altro, introdotto significative modifiche in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ora regolata dall'articolo 7 del predetto decreto .



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Con la circolare n. 300/A/7799/11/101/3/3/9, del 30 settembre 2011, questo Dipartimento ha fornito le prime indicazioni operative al riguardo. Da parte di alcuni Compartimenti, nel frattempo, sono state rappresentate difficoltà applicative e chiesti chiarimenti in ordine all'individuazione dell'autorità competente a determinare la somma da pagare in caso di rigetto dell'opposizione, al soggetto cui grava l'onere della notifica della sentenza, alle modalità di effettuazione e di verifica del pagamento da parte del soccombente, all'emissione del ruolo.

Su tali questioni, al fine di orientare e uniformare l'attività degli Uffici della Polizia Stradale, si forniscono le seguenti direttive.

L'art. 7, comma 11, del decreto legislativo n. 150/2011, ha chiaramente stabilito che è il giudice, in caso di rigetto del ricorso, a determinare l'importo della sanzione da pagare, in misura compresa tra il minimo ed il massimo editale stabilito per la violazione accertata e oggetto di ricorso.

Laddove un Giudice di Pace non dovesse attenersi al dettato normativo, così chiaro nella sua formulazione, il Dirigente della Sezione territorialmente competente intraprenderà ogni utile ed opportuna iniziativa presso lo stesso giudice, il coordinatore ovvero il Presidente del Tribunale, al fine di eliminare le prassi non conformi, del cui persistere sarà data comunicazione a questa Direzione per la successiva segnalazione al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, con le modalità determinate dall'Amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore e a vantaggio di essa ⁽¹⁾. A tale scopo, si rappresenta che: =>

- a) la notificazione della sentenza deve essere effettuata dalla Prefettura-UTG cui spetta la legittimazione passiva nel giudizio, con oneri a carico del soccombente;
- b) il pagamento deve essere effettuato, nelle more di una modifica al sistema informatico PS2000, attraverso versamento con modello F23,

(1) Cfr. : art. 7, comma 11, del d.l.vo 1° settembre 2011, n. 150



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

per cui in occasione del deposito o della trasmissione degli atti e delle controdeduzioni relativi alla violazione, l'Ufficio Verbali della Sezione provvede alla compilazione del modello F23 con i codici appropriati e lo trasmette alla Prefettura-UTG, insieme agli atti stessi, al fine di agevolare l'attività di notifica della sentenza e nel rispetto della previsione normativa secondo la quale il pagamento deve essere effettuato a vantaggio dell'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità da questa determinate;

- c) con l'atto di notificazione della sentenza deve essere precisato che la parte soccombente deve provvedere al pagamento della sanzione utilizzando tale modulo, completato a sua cura, e che una copia della ricevuta di pagamento deve farla pervenire, entro dieci giorni dal pagamento, alla Sezione Polizia Stradale indicata nell'intestazione del verbale per le necessarie operazioni di verifica;
- d) dopo la comunicazione, da parte della Prefettura-UTG alla Sezione Polizia Stradale che ha in carico il verbale, dell'avvenuta notifica della sentenza e la verifica da parte della Sezione dell'esatto pagamento della sanzione entro i termini previsti, in caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento l'Ufficio Verbali provvede a darne comunicazione alla medesima Prefettura-UTG ai fini dell'iscrizione a ruolo.

Tenuto conto dell'impegnativa procedura di notifica della sentenza secondo le regole poste dal codice di procedura civile, si vorrà valutare la possibilità, previe intese con la Prefettura-UTG competente, di inviare al soccombente, mediante il servizio postale, una lettera con la quale, nel renderlo edotto del rigetto del ricorso, lo si invita a provvedere al pagamento dell'importo della sanzione determinata dal giudice, utilizzando il modello F23 che allo scopo gli si allegherà. Laddove sinora attuata questa procedura ha sensibilmente ridotto il ricorso all'Ufficiale giudiziario per la notifica della sentenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Se alla Prefettura-UTG compete in definitiva l'attività diretta al recupero della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dal Giudice di Pace ⁽²⁾, all'organo di polizia stradale compete l'onere di perfezionare la procedura di decurtazione dei punti dalla patente, laddove prevista, interrotta con la presentazione del ricorso, procedura per la quale è necessario, ancora una volta, che la sentenza sia divenuta esecutiva, siano cioè trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione o 30 giorni dalla notifica senza che la parte soccombente l'abbia impugnata.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

(2) Cfr.: circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale – prot. n. M/2413-13 del 29 febbraio 2000.